

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

## 87021 (Provincia di Cosenza)



UFFICIO TECNICO  
Gestione Servizio Demanio Marittimo  
Via M. Mistormi, 1 - 87021 Belvedere M. mo (CS)  
tel. 0985/8874123/120 - Fax 0985/8874109  
pec: belvedere.marittimo.cs.uitc@pec.it - mail: belvedereurbanistica@virgilio.  
**ORDINANZA BALNEARE N° 49**

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 *"Attenzione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382"*;  
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59"*;  
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n° 17 *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"*;  
VISTO l'art. 24 comma 2 del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) nel quale è previsto che i Comuni predispongono ed emettono ordinanza balneare di disciplina degli aspetti propri dell'attività turistico ricreativa in relazione all'anno 2007;  
VISTA l'ordinanza n° 20 del 19.06.2017 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO;  
VISTA la nota dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Cetraro - trasmessa a mezzo PEC in data 12.06.2018 - prot. n° 3532;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

**Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI:**  
La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre, con garanzia dei servizi nel periodo ricorrente 1 giugno al 30 settembre.  
Ogni stabilimento balneare, nell'atto della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

**Art. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE E VIETATE ALLA BALNEAZIONE:**

La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla è riservata di norma alla balneazione:

Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro,parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione.

Nelle zone di mare antistanti le aree in concessione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato ala balneazione non risulta segnalato;  
**NELLA PREDETTA ZONA DI MARE E' VIETATO:**

- Il transito e la sosta di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoa, gattini moresconi, lance, nonché pedale e simili;
- L'ormeggio e la sosta di qualsiasi imbarcazione o natante salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

**Art. 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE E VIETATA LA BALNEAZIONE:**

- Nella zona interessata dal Porticciolo Turistico " PORTO NUOVO s.p.a." e nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dello stesso;
- All'interno del corridoio di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- Negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari, con ordinanza Sindacale;
- All'interno degli specchi acqui antistanti le aree demaniali marittime destinate dal Piano Di Spiaggia (P.C.S.) alla sosta ed alto stazionamento libero, all'alleggio ed al varo di imbarcazioni;
- Nel raggio di 10 metri, da gavitelli o boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.

**Art. 4 – PRESCRIZIONE SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE NELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA FRUIZIONE E' VIETATO:**

- lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedile a sdraio, tendi o altro attrezzatura comunque denominata,
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedile, seggeli, teli, etc. , nonché mezzi natanti, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
- camppeggiare;
- transitare o/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
- praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestie alle persone, trattativa alla pubblica quiete nonché documento all'igiene dei luoghi;
- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruolo e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dai divieto i cani di salvataggio e guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;
- tenere ad alto volume radio, tube box, mangiastirni ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora;
- esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive o/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;
- gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acquoso riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;
- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeronautico o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- pescare con qualsiasi tipo di attrezzo o/o attrezzatura nelle zone destinate alla balneazione.

**Art. 5 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI:**

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con possibilità di proteggere l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande , ove possibile.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciate a cura delle autorità competenti, nonché autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di posa sdraio ed ombrelloni.

E' fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo complessivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

**ASSISTENZA E SOCCORSO:** Durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio della Società Nazionale di Salvaturno o della Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 mt. di fronte mare. Detto bagnino di salvataggio o assistente bagnino deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato.

E' fatto obbligo all'assistente deve stazionare nelle postazione di seguito specificate oppure in mare nell'imbarcazione del divieto stesso.

Tale postazione di salvataggio, da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile devono essere permanentemente disponibili: un binocolo, un paio di pinne e maschera, un'imbarcazione idonea al salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", con tutta la dotazione obbligatoria. Tale imbarcazione non deve essere, in nessun caso, destinata ad altri usi.

In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati salvagenti anulari muniti di una segola galleggiante lunga almeno 25 mt.

Qualora, a giudizio del concessionario, la condizione meteo-marina o qualsivoglia altro motivo, comportino situazione di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario è manderivato da responsabilità che potrebbero derivare dall'insufficiente attuazione del divieto stesso.

Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da: 3 bombolete individuali di ossigeno, da 1 litro, senza riduttore di pressione; una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipolmente dalle competenti autorità sanitarie; una cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

E' necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicarlo il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

**VISIBILITA' DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (CARCIN) -** I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare – che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stese - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitate alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Belvedere Marittimo - Ufficio Demanio e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1,00 x 0,50 mt) con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") specifici varchi di larghezza non inferiore a 1,50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attività anche da semplice comunicazione dei cittadini.

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è vietato utilizzare nelle aree e strade di accesso al mare l'uso di mezzi meccanici da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione delle imbarcazioni .

L'osservanza per due volte di tale disposizione o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione demaniale dove viene esercitata l'attività stagionale.

**ESACIA DEI 3 METRI** – Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzazioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di mt. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 mt. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fari salvi i mezzi di soccorso.

**MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE** – Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente propiciente la battigia. I manutenti di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia (contenitori per la raccolta differenziata)

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i palati degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2,50 tra ombrelloni della stessa fila.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzati docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione .

La non osservanza dell'area demaniale in concessione propiciente il mare (larghezza fronte mare della concessione) danno delle spiagge libere

**USO DELLE PISCINE** – Ferme restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato come segue:

- ciascuna piscina deve essere vigilata da un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio per tutto l'orario di apertura ai bagnanti;
- su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere collocato un salvagenti anulare munito di segola della larghezza di m. 20;
- il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura ai bagnanti e, durante tali operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;
- gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;
- deve essere posto in essere un dispositivo che consenta l'immediato arresto, in casi di emergenza, della operazione di pompaggio o svuotamento;
- i trampoli, le scale di accesso agli stressi nonché le scale di accesso alla piscina devono essere robusti e ben fissi. Dove essere assicurato, da personale apposito, un loro controllo periodico per accertarne l'integrità, la robustezza e la sicurezza;
- la pulizia della piscina e la donatura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

**Art. 6 - NOME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE COSTE E DEL MARE ANTISTANTE:**

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente (vedi ordinanza n° 12/2011);

**Art. 7 - UTILIZZO ZONA DESTINATE AD ALLEGGIO E VARO IMBARCAZIONI:**

E' data la possibilità ai concessionari abilitati all'alleggio e varo imbarcazioni titolari di regolare concessione demaniale marittima e regolare autorizzazione amministrativa e sanitaria, relativamente alla struttura balneare, di posizionare all'interno delle aree in concessione, mezzi meccanici idonei al varo o/o alleggio delle imbarcazioni, alle seguenti condizioni:

- previdentemente il concessionario dovrà comunicare al competente ufficio comunale ed all'ufficio Marittimo - Delegazione – Belvedere Marittimo, il tipo di mezzo utilizzato per il varo o/o alleggio delle imbarcazioni (Nr. Matricola – Modello ecc.);
- L'area interessata alla sosta del mezzo meccanico dovrà essere ben delimitata al fine di evitare pericolo di introduzione da parte di persone e/o cose;
- L'area interessata alla sosta del mezzo meccanico dovrà essere individuata nella zona a monte dell'area demaniale in concessione, senza creare intralcio alla balneazione e/o periodo di qualsiasi genere alla pubblica incolumità;
- L'utilizzo del mezzo meccanico idoneo al varo o/o alleggio imbarcazioni dovrà avvenire in orari idonei che non comporti intralcio o/o disagio alla balneazione;

**Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI:**

La presente ordinanza attinge le precedenti ordinanze emesse per gli anni precedenti, viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Belvedere Marittimo. La stessa dovrà essere esposta, a cura dei concessionari di esercizi balneari, in luogo ben visibile degli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

E' fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza nonché quanto altro previsto nell'ordinanza n° 06 del 20.05.2015 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera - CETRARO. Gli Uffici o Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati a fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I Trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Dalla Residenza Municipale li, 13.06.2018

**NUMERI TELEFONICI:**

- GUARDIA COSTIERA EMERGENZA IN MARE NUMERO BLU ..... 1530
- GUARDIA COSTIERA – CETRARO ..... 0982/971.415 - 999495
- PRONTO SOCCORSO ..... 118
- COMUNE DI BELVEDERE M.MO ..... 0985/8874109 (fax)
- POLIZIA MUNICIPALE ..... 0985/8874140 - 139 (fax)
- CARABINIERI ..... 0985/82000

F.to in originale IL SINDACO  
(Ing. Enrico GRANATA)